



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 21.2.2017 nella causa iscritta al n. 13875 / 2016 vertente

TRA

[redacted], nato a [redacted], elettivamente domiciliato in VIA DELLE VILLE, 4 81100 CASERTA ITALIA, unitamente all'avv. DE CRESCENZO ANTONIO ROSARIO, dal quale è rappresentato e difeso come in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato in VIA CECCANO, 24/A 81100 CASERTA unitamente ai funzionari MASTROIANNI ANNA, ALFANI ARMIDA e DELLA MORTE CONCETTA, dai quali è rappresentato e difeso, come in atti

RESISTENTE

NONCHE'

Tutti i docenti di scuola primaria (EEEE) inseriti negli elenchi dei trasferimenti del personale di ruolo validi per l'a.s. 2016-2017, relativamente alla fase C della mobilità straordinaria, come pubblicati dal MIUR il 29.7.2016

Oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.

Conclusioni: come in atti



PREMESSO CHE

Con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., depositato in data 22.11.2016, la ricorrente adiva il Tribunale esponendo:

di essere docente di scuola primaria e di aver effettuato domanda di mobilità territoriale, regolarmente validata dall'Ufficio Scolastico Provinciale competente, con indicazione del relativo punteggio per l'assegnazione della sede definitiva a livello nazionale per la scuola primaria;

che aveva partecipato a tale mobilità quale docente immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da graduatoria di merito concorso/GAE fase C, avendo prestato servizio presso: [REDACTED];

che era, dunque, stata immessa in ruolo a seguito dell'attuazione del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015;

che, in data 29.7.2016, a mezzo email, veniva notificato provvedimento di assegnazione presso il seguente ambito scolastico: Istituto Comprensivo di [REDACTED]

[REDACTED], Lombardia 0017 (LOM00000009); che, ai fini dell'assegnazione, la stessa vanta il seguente punteggio (validato dallo stesso ufficio scolastico che ha gestito la domanda): punteggio base 25 oltre 6 punti per ricongiungimento coniuge; che gli ambiti assegnati erano palesemente errati atteso che il MIUR non aveva tenuto conto del punteggio posseduto, ai sensi del CCNI mobilità e che, dunque, in alcuni ambiti territoriale dalla stessa richiesta, con precedenza, erano, invece, stati trasferiti docenti, su posti di scuola primaria, con punteggio inferiore rispetto a quello da lei posseduto.

In punto di *periculum*, deduceva che il trasferimento ad una sede ad oltre 700 km di distanza dalla propria residenza avrebbe inciso gravemente sul nucleo familiare, tenuto altresì conto che la ricorrente è madre di figli minore (cfr. doc. n. 16), sarà costretta a separarsi dal ragazzo, nonché dal proprio marito, o a far trasferire anche loro con le inevitabili e deleterie conseguenze che oggettivamente ne deriverebbero.

Concludevano chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto all'assegnazione all'ambito territoriale del Lazio o, in subordine, tra quelli ulteriormente espressi tra le prime preferenze territoriali, in base al punteggio effettivamente posseduto; ordinare la rettifica delle operazioni di mobilità nazionale per la scuola primaria, disponendo che alle ricorrenti sia assegnato l'ambito territoriale di riferimento in base al punteggio effettivamente posseduto e, comunque, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il corretto inserimento delle istanti negli ambiti indicati in domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva il M.I.U.R con memoria del 27.1.2016 che eccepiva, in via preliminare, il difetto di competenza del giudice adito e, nel merito, contestava in fatto e in diritto tutto quanto dedotto e argomentato da controparte, per l'insussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.



Esaminati gli atti e le richieste delle parti, questo Tribunale, affermata la propria giurisdizione sulla questione sottopostagli, ritiene fondata la domanda per sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

OSSERVA

In via preliminare, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario vertendosi in materia di procedure di mobilità, in relazione ad un rapporto di lavoro di natura privatistica, ed, in particolare, si discetta sulla corretta attribuzione di punteggi, titoli e precedenza relativi alle graduatorie di reclutamento e trasferimento del personale docente (cfr. Cass. sez. un. 10 novembre 2010 n. 22805 secondo cui la giurisdizione amministrativa si applica ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, - solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento.).

Nel caso in esame, deve essere valorizzata la natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione, nonché l'assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto trattandosi di atti di gestione del rapporto di lavoro relativi a procedure di mobilità di docenti, a seguito della già avvenuta assunzione.



Sempre in via preliminare sussiste la competenza del Tribunale adito.

Ed invero, dall'attestazione di cancelleria in atti, risulta che il ricorso è stato depositato telematicamente, in data 22.11.2016, restando dunque ferma la competenza del Tribunale adito atteso che, a quell'epoca, la ricorrente non avevano ancora intrapreso il rapporto di lavoro con le istituzioni scolastiche di destinazione, avendo da ultimo prestato servizio presso istituzioni scolastiche rientranti nel circondario di competenza del Tribunale di Napoli Nord (la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria nell'ambito provinciale di Caserta, ove attualmente presta servizio)



Quanto al merito, per una corretta disamina della questione per cui è causa, deve essere, sia pur succintamente, richiamato il quadro normativo di riferimento.

Il legislatore nel disciplinare il piano straordinario di assunzione, ha previsto al co. 98 dell'art. 1 della già citata l. 107/2015 che: *“Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:*

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;



b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.

È stato, altresì, espressamente stabilito che la sede assegnata ai docenti immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni di cui al ridetto art. 1 co. 98 lett. b) e c), al momento dell'assunzione per l'anno scolastico 2015/2016, fosse provvisoria (art. 1 co. 73 l. 107/2015), dovendo avvenire l'assegnazione della sede definitiva, per il successivo anno scolastico 2016/2017 mediante le operazioni di mobilità.

In tale prospettiva, il successivo comma 108 dell'art. 1, ha disposto testualmente che: “*per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati*”, mentre l'art. 6 del CCNI mobilità del 08.04.2016, ha previsto che le operazioni di mobilità territoriale e professionale, si collocano in quattro distinte fasi, denominate fase A, fase B, fase C e fase D.



Con particolare riferimento alla fase C, rilevante nel caso in esame, il ridetto art. 6 stabilisce che: *“Gli assunti nell’a.s. ’15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”.*

Del pari, l’allegato 1 (rubricato “ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo) del suddetto CCNL, nella sezione “Effettuazione della Fase C, ambito nazionale” dispone: *“Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l’ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:*

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell’ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell’art. 13 del presente contratto;*
- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell’art. 13 del presente contratto;*
- d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del presente contratto;*
- e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.*

Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

Dunque, sulla scorta delle menzionate prescrizioni, ai fini della mobilità i docenti devono aver espresso preferenze territoriali in base ad un ordine individuato nella



domanda. La disposizione generale di cui al citato art. 6 statuisce chiaramente che “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”; la previsione contenuta nell’allegato 1 conferma che “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.

In virtù di tanto, quindi, la graduatoria viene determinata con riguardo a ciascuna delle operazioni, ma “per ciascuna preferenza di ambito”, il che significa che vi sono tante graduatorie quante sono le preferenze di ambito complessivamente espresse. Segue che, quando si afferma che “l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio” si fa riferimento alle graduatorie in relazione alle quali il punteggio è stato attribuito, ossia alle distinte graduatorie formulate per ciascuna preferenza di ambito espressa.

Illustrata la disciplina di settore, si ritiene che l’esame della documentazione versata in atti deponga a favore della prospettazione della ricorrente.

Orbene, la ricorrente nella domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità, oltre ad indicare il proprio punteggio pari a 25 ed ulteriori 6 punti per il ricongiungimento familiare ha richiesto l’assegnazione scuola primaria posto comune, indicando, nell’apposita sezione G, ben 65 preferenze territoriali; segnatamente la ricorrente ha indicato tra le prime preferenze, l’ambito territoriale Campania e successivamente l’ambito territoriale Lazio; ciononostante, è stata trasferita ad una sede della provincia della Lombardia, compresa nell’ambito territoriale Lombardia 0017, non presente nel suddetto elenco preferenze (cfr. allegati produzione parte ricorrente e resistente).

Orbene dall’esame della documentazione in atti, agevolmente, si riscontrano i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, hanno ottenuto l’assegnazione per una cattedra nella scuola primaria facente parte degli ambiti del Lazio ovvero ambiti scelti con preferenza dalle docenti istanti rispetto all’attuale assegnazione.

A titolo esemplificativo dalla lettura degli “elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo emerge, inequivocabilmente, che all’ambito territoriale scelto dalla ricorrente, sono stati assegnati insegnanti che concorrevano per la stessa classe di concorso (scuola primaria) per la stessa tipologia di posto (posto comune) ed interessati dalla medesima fase (fase C, assegnazione in ambito nazionale), ed aventi tuttavia, un punteggio inferiore e senza peraltro essere titolari di alcuno dei criteri di precedenza di cui all’art. 13 CNL. (cfr. doc. n. 6 in atti).

È, dunque evidente, sulla base della prospettazione attorea e della documentazione prodotta la illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica, laddove ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell’ambito territoriale richiesto (si rammenta, ambiti indicati dalle istanti in preferenza rispetto a quelli in cui sono state poi trasferite) a docenti con punteggio inferiore aspiranti ad una medesima cattedra nella scuola primaria.



Tale *modus operandi*, si pone in netto contrasto con le regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuale, in conformità ai principi di buona andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost. , ed in violazione dell'art. 1 co. 108 legge 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza) e, infine, con l'art. 6 del CCNI mobilità scuola del 8.4.2016

Deve allora riconoscersi, almeno ai limitati fini deliberativi propri del procedimento cautelare, accertato il diritto di parte ricorrente alla rettifica delle operazioni di mobilità nazionale per la scuola primaria, disponendo che alla ricorrente sia assegnato l'ambito territoriale di riferimento in base al punteggio effettivamente posseduto e, comunque, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il corretto inserimento delle istanti negli ambiti indicati in domanda.

Parimenti, sussiste il requisito del *periculum in mora*. È invero innegabile che il trasferimento presso una sede lavorativa distante circa 700 km dal proprio luogo di residenza incida negativamente sulla vita personale e di relazione della ricorrente, peraltro madre di un minore, con gravi ripercussioni soprattutto in termini di repentino sconvolgimento dei delicati equilibri familiari e genitoriali.

Tali conseguenze pregiudizievoli, lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, non reintegrabili successivamente in forma specifica o attraverso meccanismi risarcitori, sono adeguatamente evitabili solo con un provvedimento di natura cautelare, idoneo a preservare il diritto invocato, verosimilmente sussistente, durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria.

Va infatti evidenziato, come alla stregua delle allegazioni della ricorrente relative alla situazione personale e familiare, (distanza chilometrica dal luogo di residenza con conseguenti ricadute sulla cura dei figli, della famiglia, degli affetti e, in generale sullo stile di vita), sia possibile richiamare la giurisprudenza che ha evidenziato come “la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del "periculum in mora". (Tribunale Civitavecchia 10/01/2008) ed altresì che “In caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (Tribunale Roma 26/01/2000).

Pertanto, l'art. 700 c.p.c. consente, al giudice, nei casi di urgenza, di adottare i provvedimenti che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare gli effetti della decisione di merito.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere accolto sicché va dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti di trasferimento impugnati dalla ricorrente e accertato il diritto ad essere assegnate in una sede disponibile nell'ambito territoriale prescelto, nel rispetto dell'ordine di preferenza di ambito e del principio di



scorrimento della graduatoria con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli atti necessari per attuare tale diritto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione all'avv.to che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 700 c.p.c.:

1) accoglie il ricorso, in via d'urgenza, e, previa dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione Scolastica di assegnazione di

, presso Lombardia ambito 0017, accerta il diritto della ricorrente alla rettifica delle operazioni di mobilità nazionale per la scuola primaria, disponendo che sia assegnato l'ambito territoriale di riferimento in base al punteggio effettivamente posseduto e, comunque, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il corretto inserimento dell'istante negli ambiti indicati in domanda.

2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.100,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato antistatario.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza

Aversa, 21/02/2017

Il giudice
dott.ssa Chiara Cucinella

